



8364.14

9 APR 2014

SENTE REGRISTAZIONE - SENTE POU - SENTE DOTTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18160/2008

SEZIONE LAVORO

Cron. 8364

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Presidente - Ud. 11/12/2013

Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere - PU

Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18160-2008 proposto da:

D G quale
titolare dell'impresa individuale operante sotto la
ditta F , elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BOCCA DI LEONE 78 (STUDIO BDI), presso lo studio
degli avvocati CINELLI MAURIZIO, PARISELLA PIERGIORGIO
che lo rappresentano e difendono, giusta delega in
atti;

- ricorrente -

contro

- F F elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PORTUENSE N. 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati BIANCHINI RENATO, BIANCHINI GUIDO, giusta delega in atti;

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, CESARE BECCARIA, 29

VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 157/2008 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/04/2008 r.g.n. 107/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 aprile 2008, la Corte d'Appello di Ancona rigettava il gravame svolto da D G contro la sentenza di primo grado che, in contraddittorio con F F e l'INPS, aveva rigettato le opposizioni a decreti ingiuntivi per contributi omessi e la domanda di manleva dell'INPS nei confronti del F F ; dichiarava assorbita la domanda di manleva riproposta dall'INPS in sede di gravame.
2. La Corte territoriale precisava quanto segue:
 - a seguito di denuncia di F F , l'INPS in proprio e quale mandatario della S s.p.a., postulando un rapporto di lavoro subordinato del predetto F F ed altri quattro fisioterapisti con l'istituto F di D G , per il periodo compreso tra il 1°.12.1995 e il 28.12.1998, chiedeva ed otteneva nei confronti di costui, decreti ingiuntivi per contributi omessi, rispettivamente per lire 18.781.455 e lire 84.568.230;
 - il D G proponeva tempestive opposizioni con distinti ricorsi, chiedendone la revoca sull'assunto che l'attività svolta dagli operatori nominativamente indicati nella sentenza impugnata, consistita in prestazioni di fisioterapia, si era svolta in regime di autonomia;
 - l'INPS chiedeva il rigetto delle opposizioni ed evocare in giudizio il F F , al fine di essere dallo stesso manlevato dall'onere del regolamento delle spese, nell'ipotesi di propria soccombenza;
 - il terzo chiamato, costituitosi in giudizio, eccepiva la nullità della chiamata in causa, non indicante l'oggetto e il titolo della domanda di manleva, e l'inammissibilità della stessa, non

comprendendo la genesi del diritto di garanzia invocato dall'Istituto; rimarcava, inoltre, la sussistenza di tutti gli elementi connotanti la subordinazione nel rapporto tra F ed i fisioterapisti che vi lavoravano;

- la sentenza di rigetto del giudice di prime cure veniva gravata dal D G , mentre l'INPS, insistendo nell'inammissibilità dell'impugnazione, riproponeva domanda di manleva; F F invocava anch'egli il rigetto del gravame e della domanda contro di lui rivolta.

3. La Corte territoriale, a sostegno del *decisum*, premesso che, nella specie, la subordinazione poteva essere colta in misura pressoché esclusiva nell'esercizio del potere organizzativo e, in ipotesi, disciplinare da parte del titolare dell'impresa o dei suoi delegati, riteneva che, all'esito delle verifiche in concreto dell'atteggiarsi dei rapporti con i fisioterapisti operanti nella struttura e dal compendio delle emergenze istruttorie, non poteva dubitarsi della realizzazione della subordinazione nell'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro esercitato *de die in diem*, consistendo il vincolo della subordinazione nell'accettazione dell'esercizio del predetto potere di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore.

4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, D G ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Le parti intime hanno resistito con controricorso ed entrambe hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

5. Con il **primo motivo** di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge (artt. 2094 e 2222 c.c.), per avere la Corte di merito essenzialmente posto al centro dell'operazione di qualificazione dei

rapporti di lavoro in contestazione l'attività espletata dall'imprenditore, nelle forme della regolazione quantitativa, e la collocazione temporale delle prestazioni medesime. I predetti profili, ad avviso del ricorrente, non rilevano direttamente sulla qualità giuridica dalla prestazione sibbene, ed unicamente, sulla modalità della sua ricezione, vale a dire sulle condizioni necessarie affinché la prestazione lavorativa si riveli utile all'impresa committente in relazione all'organizzazione della medesima. Assume, inoltre, che quanto ritenuto decisivo dalla Corte di merito ai fini della qualificazione in termini di subordinazione - l'esercizio della facoltà di coordinamento - connota tipicamente i rapporti di lavoro autonomo inquadrandoli nell'ampia categoria della parasubordinazione.

6. Con il **secondo motivo** è denunciato un vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e contraddittorietà circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere i Giudici del gravame acclarato la subordinazione senza chiarire, in modo soddisfacente, le ragioni per le quali l'esercizio del potere organizzativo fosse stato assunto come elemento determinante della scelta operata ed omettendo di esplicitare le ragioni sia della ritenuta irrilevanza del dato volitivo rispetto all'esercizio del predetto potere, sia dell'assunzione del potere organizzativo quale unico discrimine nonostante l'espresso riconoscimento, al fine qualificatorio, dell'esercizio del potere direttivo e di controllo. Deduce, infine, un ulteriore profilo di censura per avere la Corte territoriale trattato in modo identico tutte le posizioni lavorative in contestazione, nonostante le diverse emergenze probatorie.

7. I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, non sono meritevoli di accoglimento giacché le censure non infirmano in alcun modo la *regula iuris* applicata dalla Corte del gravame e l'impianto motivazionale svolto a sostegno del *decisum*.

8. La decisione della Corte di merito si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità e ai principi affermati, peraltro proprio in tema di qualificazione del rapporto dei fisioterapisti, fra le altre, dalle sentenze di questa Corte, nn. 405 del 2004 e 11924 del 1998.
9. Invero elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, è la subordinazione intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato.
10. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto.
11. In particolare, come ripetutamente affermato da questa Corte, non surroga il criterio discrezionale della subordinazione neanche il *nomen iuris* che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (c.d. autoqualificazione) e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro e, in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della natura intellettuale dell'attività svolta, come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica o comunque sanitaria in favore di un'organizzazione imprenditoriale, la sussistenza

dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (v., fra le altre, Cass. 13858/2009).

12. Ed ancora, l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è riscontrabile anche allorché il potere direttivo del datore di lavoro venga esercitato *de die in diem*, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione - espressa, mediante la formale accettazione del rapporto di lavoro subordinato, o per fatti concludenti - dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso (v., fra le altre, Cass. 4500/2007; Cass. 11924/98).
13. Orbene la Corte territoriale non solo ha richiamato i principi giurisprudenziali in materia, come sopra esposti, ma neanche ha trascurato la disamina, per escluderne la sintomaticità come indici della subordinazione, del contenuto meramente tecnico, e come tale non espressione di supremazia gerarchica, delle direttive impartite ad un prestatore la cui attività (fisioterapia), inserita in una struttura sanitaria, si connota per l'apprezzabile contenuto di professionalità; della valenza neutra del compenso, erogato in base a parametri orari; ed ancora, della contemporanea attività svolta anche presso altri studi medici.
14. La Corte del merito ha altresì precisato - richiamando la specifica giurisprudenza formatasi su tale categoria di prestatori - che l'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, tratto tipico della subordinazione, è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato *de die in diem*, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione dell'esercizio del predetto potere direttivo di ripetuta specificazione della

prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso.

15. Ha ritenuto, quindi, applicabili alla fattispecie i criteri legali di distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, puntualizzando, peraltro, con affermazione altrettanto conforme ai ricordati principi, che la volontà manifestata dalle parti nel regolare il rapporto andava necessariamente confrontata con lo svolgimento di fatto del rapporto.
16. Ed è, appunto, procedendo a questa (necessaria) verifica che i Giudici del gravame hanno accertato che le prestazioni dei fisioterapisti - così come, nella specie, risultanti dal compendio delle emergenze istruttorie - venivano assolve con modalità incompatibili con la prospettata autonomia gestionale dei lavoratori e tali da evidenziare, ⁴⁶ al contrario, la completa sottoposizione al potere organizzativo e decisionale del titolare dell'impresa, estrinsecantesi in direttive impartite quotidianamente in ordine all'attività di ogni fisioterapista, attraverso la predisposizione dell'agenda degli impegni, degli orari di lavoro, dell'attribuzione dei pazienti, del tipo di prestazione da eseguire, senza che gli interessati avessero la possibilità di discuterle o di rifiutarle.
17. Devesi anche rammentare, costituendo specifico motivo di gravame, che la denuncia di un vizio di motivazione, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito dell'insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento, con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia

rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

18. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
19. Orbene, le censure nella specie formulate dal ricorrente, senza evidenziare decisive incongruità logiche delle argomentazioni giustificative dell'accertamento dei fatti compiuto dai Giudici del gravame, mirano a sollecitare un riesame del materiale probatorio, in esito alla complessiva valutazione del quale la Corte di merito ha tratto il convincimento che competeva al datore di lavoro, che acquisiva la clientela della struttura sanitaria per la riabilitazione fisica postraumatica, la concreta programmazione del lavoro dei fisioterapisti e che questi si limitavano a porre a disposizione, del primo, le energie lavorative.
20. Non ravvisandosi, pertanto, nell'*iter* argomentativo svolto nell'impugnata decisione le violazioni e i vizi lamentati dal ricorrente, i due motivi esaminati devono essere rigettati.
- 

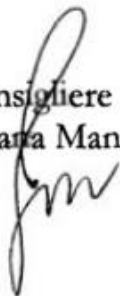
21. Infine, sulla domanda di manleva proposta dall'INPS nei confronti del lavoratore, benché ritenuta assorbita dai Giudici del gravame e non introdotta nel giudizio di legittimità ove il F F ha comunque resistito con controricorso, va riaffermato il consolidato e risalente principio (v., fra le altre, Cass. 14179/1999) secondo cui nelle controversie instaurate per contestare, in un giudizio di opposizione, l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa per omissioni contributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato del quale l'opponente neghi l'esistenza, è inammissibile la chiamata in causa del lavoratore al fine di accertare l'insussistenza del rapporto giacché nel predetto giudizio non sono configurabili situazioni di comunanza di causa o chiamata in garanzia, per essere il *thema decidendum* limitato all'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria dell'INPS nei confronti dell'autore dell'omissione contributiva o dell'obbligato in solido.
22. In conclusione il ricorso va rigettato.
23. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

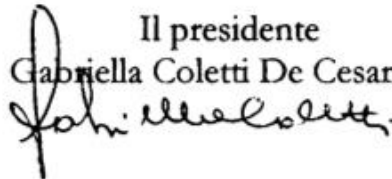
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte costituita.

Così deciso in Roma l'11 dicembre 2013.

Il consigliere estensore
Rossana Mancino



Il presidente
Gabiella Coletti De Cesare



Granata Adriane
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria



oggi, 9. APR. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Adriane GRANATA

Il Funzionario Giudiziario

Granata Adriane



CASSAZIONE.NET